

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3161

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBALE, ALBANESE**

Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di nomina del difensore civico comunale e provinciale

*Presentata il 5 febbraio 1997*

ONOREVOLI COLLEGI! — A più di sei anni dalla data di entrata in vigore della legge sulle autonomie locali, la n. 142 del 1990, l'istituto del « difensore civico » è sostanzialmente inattuato. In poche regioni è stato nominato, ma più per « fare qualcosa » e per dare « immagine » alla città che non per difendere veramente i cittadini.

È noto che negli anni sessanta-settanta, la pratica scandinava dell'*Ombudsman* ha suggerito la nascita di istituti simili in diversi Paesi europei: nel nostro, in particolare, quattordici regioni su quindici a statuto ordinario, tre su cinque a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno un « difensore civico »

con poteri di diritto e di fatto abbastanza limitati.

Diversamente, in Francia l'istituzione del *médiateur de la République*, risalente al 1972, ha la peculiarità dell'attribuzione di un ruolo significativo: viene nominato dal Primo ministro come autorità indipendente, resta in carica per sei anni, sceglie i propri collaboratori ed assegna loro un ufficio reclami presso le prefetture. Questa struttura efficiente e decentrata ha ampliato negli ultimi anni la sua attività. I reclami da diecimila sono diventati trentamila all'anno: circa due terzi vengono considerati attendibili e tre quarti di essi ricevono soddisfazione dall'amministrazione.

L'Unione europea stessa ha ritenuto di intervenire in materia di « cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi della comunità » istituendo la figura del *mediatore europeo* approvato il 9 marzo 1994 e con i precedenti articoli 8D e 138E del Trattato di Maastricht del 1993 istitutivo dell'Unione europea.

Avendo accennato al fatto che l'attuale situazione normativa italiana non corrisponde ad altre esperienze europee, non disponendo di uno statuto nazionale del difensore civico (come si evince dal documento redatto dalla *Direction Générale des Etudes* del Parlamento europeo), ci si sofferma sull'esigenza che ormai tale materia venga al più presto affrontata ed, in par-

ticolare, si rivolge l'attenzione a quella situazione normativa riferita agli statuti comunali.

Nei comuni si è, di fatto, disatteso ampiamente alla regolamentazione di tale materia, e là dove ciò è avvenuto, esempio emblematico il comune di Roma, si è risolto in una disputa tra i partiti più che in una scelta di qualità ed efficacia, e ciò dimostra l'erroneità delle norme e la necessità di procedere urgentemente alla modifica dell'articolo 8 della legge n. 142 del 1990; pertanto presentiamo la seguente proposta di legge, che è diretta a rendere tale organo autonomo ed efficiente ed a conferirgli un ruolo importante di garanzia e tutela del cittadino.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Difensore civico*). — 1. I comuni e le province devono nominare il difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle relative amministrazioni.

2. L'ente locale può, con proprio regolamento, procedere alla nomina del difensore civico con il sistema dell'elezione diretta da parte dei cittadini elettori, ovvero con il sistema del concorso.

3. Per i comuni fino a 15 mila abitanti si adotta sempre il sistema dell'elezione diretta.

4. Nel caso di concorso, i candidati che devono essere presentati da almeno cento elettori, sono valutati da una commissione composta da soggetti esterni all'amministrazione che effettua la designazione sulla base di comprovati requisiti di esperienza nello svolgimento delle funzioni, della capacità effettiva di difesa dei cittadini, nonché della comprovata indipendenza dell'ente locale.

5. Il difensore civico dura in carica quattro anni e la carica è incompatibile con impieghi pubblici e privati.

6. Dalla scadenza del mandato, per un periodo di tre anni è stabilita l'incompatibilità, per chi ha svolto la carica di difensore civico, a concorrere a cariche elettive nelle amministrazioni in questione ».

2. La nomina del difensore civico disposta dal comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve avvenire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

